

CONVEGNO MOVIMENTO FORENSE PALERMO
7 GIUGNO 2017



VIZI E ANOMALIE NEI RAPPORTI BANCARI: PROFILI GIUDIZIALI E STRATEGIE DIFENSIVE

Avv. Antonino La Lumia

PREMESSA

***IL RECENTE INTERVENTO
DELLA BANCA D'ITALIA***

**TRASPARENZA E ADEGUATEZZA
NELL'ESERCIZIO DEL C.D.
IUS VARIANDI**

NOTA
AGLI INTERMEDIARI
28 MARZO 2017


Oggetto

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti regola l'esercizio da parte degli intermediari bancari e finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere. La disciplina dell'art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari, con l'obiettivo di tutelare la clientela. In particolare:

- - le modifiche sono consentite solo se previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
- - le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto;
- - in alcune circostanze l'esercizio dello *jus variandi* risulta precluso⁽¹⁾. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all'art. 118 del TUB non possono comportare l'introduzione di clausole nuove⁽²⁾.

NOTA
AGLI INTERMEDIARI
28 MARZO 2017



Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; possono dar luogo a contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria e a ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario. Variazioni unilaterali percepite dai destinatari come inique incidono sul rapporto di fiducia con la clientela e sulla reputazione degli intermediari che le pongono in essere.

Alle banche e agli altri intermediari vigilati è stato richiesto di adottare tutte le cautele necessarie a preservare le ragioni dei clienti, con presidi organizzativi e procedurali adeguati ⁽⁴⁾.

NOTA
AGLI INTERMEDIARI
28 MARZO 2017



Non appaiono coerenti con i richiamati principi le modifiche unilaterali che:

1

- sono prive di specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro lato;

2

- realizzano interventi sulle tariffe, anche una tantum, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio pro futuro e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto. Inoltre, interventi una tantum si traducono di fatto in prelievi occasionali che, dal punto di vista del cliente, riducono l'incentivo a valutare l'opportunità del recesso, anche nei casi in cui sarebbe conveniente. Inoltre ripetute manovre una tantum possono dare luogo ad un effetto di lock in della clientela che contrasta con le finalità della disciplina in tema di *jus variandi*;

3

- non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale;

4

- fanno riferimento a una pluralità di motivazioni (soluzione comunque da circoscrivere a casi limitati in quanto incide sulla chiarezza della rappresentazione alla clientela), senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni;

5

- esentano alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti, attraverso il recupero su di essi di una quota di costo supplementare.

POSSIBILI **CONTESTAZIONI** IN MERITO ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO **IUS VARIANDI**

PRINCIPIO
FONDAMENTALE
IN MATERIA DI
ONERE
PROBATORIO



(art. 1335 c.c.). In proposito, L'ONERE DELLA PROVA CIRCA L'INVIO E LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE GRAVA SULL'ISTITUTO DI CREDITO: *"Nel caso in cui la banca allegghi di avere esercitato la facoltà di cui all'art. 118 TUB, essa deve fornire la prova non solo dell'invio, ma anche dell'avvenuta ricezione della proposta modificativa che viene così affermata" (ex multis: ABF Roma, 13 gennaio 2014; ABF Milano, 1° ottobre 2010; ABF Roma, 30 settembre 2010).*

POSSIBILI **CONTESTAZIONI** IN MERITO ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO **IUS VARIANDI**

LE MOTIVAZIONI
NON IDONEE
A SUPPORTARE
UNA MODIFICA
UNILATERALE



Basta, infatti, esaminare tali documenti per rendersi conto che **tutte le proposte di modifica** di Banco [redacted] si riferiscono - in perfetto "stile bancario" - alle seguenti **irrilevanti giustificazioni:**

- "*particolare congiuntura economica*";
- "*rialzo dei tassi di mercato*";
- "*adeguamento alle variazioni delle condizioni di mercato*";

POSSIBILI **CONTESTAZIONI** IN MERITO ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO **IUS VARIANDI**

LE MOTIVAZIONI
NON IDONEE
A SUPPORTARE
UNA MODIFICA
UNILATERALE




- *“recupero tassi di inflazione anno 2006/2007 e maggiori costi energia”*;
- *“recupero maggiori costi per adeguamento a nuovi adempimenti normativi”*;
- *“andamento dei tassi di mercato e mutato quadro economico generale”*.

Le suddette giustificazioni “fittizie” sono state più volte dichiarate **non idonee** ad integrare il “*giustificato motivo*” richiesto dall’art. 118 TUB e dalla precedente normativa sulla trasparenza bancaria:

POSSIBILI CONTESTAZIONI IN MERITO ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI

ABF



- "**NON** costituisce giustificato motivo l'affermazione del «mutato contesto di mercato», in quanto risulta del tutto inidonea a consentire il compimento della valutazione di congruità" (ABF Milano, 26 gennaio 2011);

- "L'indicazione degli «effetti prodotti dall'attuale crisi economica» è estremamente sintetica e generica, non consente di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. La stessa pertanto **NON** integra il «giustificato motivo» richiesto dall'art. 118" (ABF Milano, 10 novembre 2010);

- "**NON** integra gli estremi del «giustificato motivo» richiesto dall'art. 118 TUB l'indicazione che la modifica avviene «a seguito dei costi amministrativi di gestione»" (ABF Milano, 15 settembre 2010);

- "**NON** integra gli estremi del «giustificato motivo» richiesto dall'art. 118 TUB l'indicazione del «recupero percentuale tasso di inflazione 2006/2007»" (ABF Milano, 23 luglio 2010);

- "**NON** integra gli estremi del «giustificato motivo» richiesto dall'art. 118 TUB l'indicazione del «peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi, nonché della forte riduzione della forbice dei tassi»" (ABF Milano, 23 luglio 2010).

USURA BANCARIA

Si distinguono *due tipi di usura*

Usura originaria

Si ha quando il tasso stabilito in sede di contratto (*o a seguito di una successiva variazione, anche per effetto dell'esercizio del c.d. ius variandi da parte della Banca*) supera il tasso soglia vigente al tempo della sua determinazione

Usura sopravvenuta

Si ha quando il tasso, fissato al di sotto della soglia al momento della convenzione, si trovi a superare la soglia al momento della sua maturazione (o della sua corresponsione), a seguito della riduzione del tasso medio praticato dagli operatori finanziari

Un'ulteriore doverosa distinzione
Tasso soglia superato in corso di rapporto...

Ipotesi 1)

...conseguenza della riduzione del tasso medio praticato dagli operatori finanziari

Usura sopravvenuta



- inefficacia parziale → nullità dei soli interessi che superano il tasso soglia

Ipotesi 2)

...in conseguenza di variazioni unilaterali della Banca

Usura originaria




- applicazione artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.
- azzeramento degli interessi

Ed infatti:

*«nel caso in cui il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a **modificazioni unilaterali della banca** o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, **la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c.**, con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto».* Invero, secondo il Giudice, qualora si adottasse un diverso ragionamento, *«non soltanto la norma si presterebbe a facili e strumentali elusioni - basterebbe, infatti, per l'Istituto di Credito pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo - ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il detto normativo»*

Trib. Padova, Sez. I, 12 agosto 2014



Elementi a sostegno dell'**Ipotesi 2)**:

- il superamento del tasso soglia deriva da una nuova pattuizione;
- contrarietà ai principi di trasparenza e tutela dell'informazione del Cliente;
- conseguenze paradossali che deriverebbero dall'inquadramento della fattispecie come usura sopravvenuta.



TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice
dott.ssa Caterina Ajello

1. Il caso

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19 gennaio 2016;

rilevato che la [REDACTED]
[REDACTED] con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da [REDACTED] spa, in forza del credito asseritamente vantato in relazione al conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] acceso il 13 dicembre 2011, in relazione al conto corrente di corrispondenza ordinario n. [REDACTED] acceso il 4 maggio 2012, al conto corrente n. [REDACTED] acceso il 3 maggio 2012, e al conto anticipi su fatture [REDACTED] acceso il 3 maggio 2012 lamentando l'illegittima applicazione di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di spese ai rapporti nascenti dai conti correnti sopra indicati e a quelli nascenti dal conto corrente n. [REDACTED] e dal conto corrente n. [REDACTED] intestati a [REDACTED] nonché l'errata contabilizzazione delle valute, e hanno chiesto, quindi, la rideterminazione del saldo contabile e la ripetizione delle somme indebitamente versate, oltre al risarcimento dei danni derivanti anche dalla segnalazione a sofferenza;

rilevato che l'istituto bancario, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione e, nel merito, ha contestato le deduzioni degli opposenti;

ritenuto, quindi, che, salva ed impregiudicata restando ogni decisione in ordine alle questioni prospettate dai predetti in ordine all'efficacia ed alla validità delle fideiussioni controverse, appare necessario ordinare alla banca l'esibizione dei contratti, e, ove mancanti, degli estratti conto relativi al decennio anteriore alla notifica della domanda, nonché disporre una consulenza contabile affinché il ctu:

A) con riferimento ai rapporti per cui è causa, individui i pagamenti solutori, alla stregua dei criteri indicati dai giudici di legittimità (Cass, SU. 24418/2010) e, ove non ravvisi pagamenti di tale natura o li ravvisi soltanto nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione;

B) ricostruisca la situazione contabile relativa ai rapporti in oggetto, tenendo conto delle condizioni contenute nei contratti, così come eventualmente modificate dalla banca nell'esercizio dello *jus variandi* e procedendo, tuttavia:

1) all'esclusione dei costi addebitati (a titolo di spese e valuta) ove non espressamente previsti nel contratto e/o di fatto computati in maniera difforme dalle previsioni contrattuali;

Pagina 1

2. Sui pagamenti
solutori

Firmato Da: AJELLO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1278



2) all'esclusione delle somme imputate a titolo di cms, ove non concordata o applicata in maniera difforme dalla pattuizione, spiegando quale sia il relativo meccanismo di computo secondo le previsioni contrattuali e in che cosa la banca se ne sia eventualmente discostata;

C) **verifichi se sia stato rispettato il tasso soglia**, e in relazione al tasso corrispettivo e in relazione al tasso di mora eventualmente pattuito:

1) **individuando il criterio di calcolo del TEG applicato ai rapporti sulla base della formula che tenga conto della commissione di massimo scoperto e, più in generale, del complessivo costo del credito effettivamente sostenuto dal cliente, ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.c.** (in base al quale *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*), **a prescindere dalle formule tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM;**

2) applicando i criteri dettati dalla Banca d'Italia;

D) **chiarisca, per i periodi in cui accerti il superamento dei tassi soglia, se il superamento:**

1) **sia riconducibile a una “pattuizione”, ivi compresa anche quella derivante dall'esercizio, da parte della banca, dello jus variandi, previsto nel contratto scritto;**

2) **sia riconducibile al mero abbassamento, nel periodo di riferimento, del tasso soglia;**

3) **sia riconducibile ai concreti importi del massimo scoperto raggiunto nel periodo, preso come base di calcolo delle competenze per CMS, o delle spese o degli altri oneri;**

3. Sul calcolo del TEG

4. Sulle cause del superamento del tasso soglia

E) Per i periodi in cui risulti il superamento dei tassi soglia, ridetermini i saldi dei rapporti per cui è causa, applicando:

1) nessun interesse se il superamento dei tassi soglia sia riconducibile a una pattuizione nel senso sopra detto (comprensivo dell'esercizio da parte della banca dello *jus variandi* basato su un contratto scritto);

2) il tasso soglia, se il superamento sia avvenuto nel corso del rapporto ma non sia riconducibile ad una pattuizione contrattuale (nel senso sopra indicato).ovverosia nel caso in cui sia stato determinato dal mero abbassamento, nel periodo di riferimento, del tasso soglia o ai concreti importi del massimo scoperto raggiunto nel periodo, preso come base di calcolo delle competenze per CMS o delle spese e degli altri oneri;

F) verifichi se l'eventuale addebito di interessi anatocistici sia avvenuto, nell'effettivo rispetto della condizione di reciprocità e in ottemperanza alle pattuizioni contenute nei contratti e se queste fossero, o meno, conformi alle disposizioni della delibera CICR del 2000, dovendo, altrimenti, non tenere conto di tali interessi anatocistici ai fini del computo del saldo passivo ;

G) nel caso in cui ravvisi, invece, versamenti solutori, nel senso chiarito dai giudici di legittimità con la pronunzia sopra richiamata, nel periodo precedente il decennio anteriore alla domanda , ricostruisca il saldo, in base ai criteri sopra indicati, (in ordine a interessi, commissioni e spese), partendo dalla posta successiva al più recente tra i pagamenti solutori individuati nel periodo in questione e scomputi i versamenti di carattere solutorio che si siano prescritti;

H) accerti la regolare contabilizzazione delle valute;

P.Q.M.

nomina ctu il prof. [REDACTED] qui domiciliato, e fissa per il giuramento, l'udienza dell'8 marzo 2016, ore 10, 30, autorizzando la nomina di consulenti di parte fino all'inizio delle operazioni peritali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

5. Conseguenze
del superamento
del tasso soglia

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino
nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] dell'anno 2015 del Ruolo
Generale vertente tra

[REDACTED] S.R.L. (avv. VITALE STEFANO LA LUMIA
ANTONINO (LLMNNN78M23G273A) VIA SARDEGNA N.51 20100
MILANO;) [REDACTED] (avv. LA LUMIA ANTONINO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONTRO

BANCA [REDACTED] SPA (avv. [REDACTED])

letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [REDACTED]/05/2017 ;
considerato che va disposta consulenza contabile affinché
l'esperto, esaminata la documentazione in atti, nonché i
documenti che riterrà di acquisire ex art. 198 c.p.c.
(sull'accordo delle parti), **ricostruisca il rapporto dare / avere**
tra le parti con riferimento ai **contratti di conto corrente** e
anticipi indicati in atto di citazione, secondo i seguenti **criteri**:

1. Il caso

- all'esclusione delle somme imputate a titolo di commissione di massimo scoperto ove non espressamente pattuita ovvero pattuita in termini non sufficientemente determinati, ossia senza la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), spiegando - in caso contrario - quale sia il relativo meccanismo di computo secondo le previsioni contrattuali e se sia stato effettivamente applicato;

- verifichi altresì il C.T.U. il **rispetto del tasso soglia** utilizzando come criterio di calcolo il **T.A.E.G.** secondo quanto **previsto dall'art. 644 c.p.**, comprensivo della commissione di massimo scoperto e **chiarisca**, per i periodi in cui accerti il superamento dei tassi soglia, **se il superamento:**

- 1) **sia riconducibile a una "pattuizione"**, ivi compresa anche quella derivante dall'esercizio, da parte della banca, dello **jus variandi**, qualora previsto nel contratto scritto;
- 2) **sia riconducibile al mero abbassamento**, nel periodo di riferimento, del tasso soglia;

3. Sul calcolo del TEG

4. Sulle cause del superamento del tasso soglia

Per i periodi in cui risulti il superamento dei tassi soglia, effettui il consulente i calcoli di cui ai superiori 1 e 2, applicando:

nessun interesse se il superamento dei tassi soglia sia riconducibile a una pattuizione nel senso sopra detto (comprensivo dell'esercizio da parte della banca dello jus variandi basato su un contratto scritto);

il tasso soglia se il superamento dei tassi sia riconducibile al mero abbassamento, nel periodo di riferimento, del tasso soglia;

5. Conseguenze
del
superamento
del tasso soglia

Trib. Termini Imerese,
24 aprile 2017



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr. Angelo Piraino



a) verifichi altresì il C.T.U. il **rispetto del tasso soglia** utilizzando come criterio di calcolo il **T.A.E.G. secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p.,** e chiarisca, per i periodi in cui accerti il superamento dei tassi soglia, se il superamento:

- 1) **sia riconducibile a una "pattuizione"**, ivi compresa anche quella derivante dal legittimo esercizio, da parte dell'istituto di credito, dello jus variandi, qualora previsto nel contratto scritto;
- 2) **sia riconducibile al mero abbassamento**, nel periodo di riferimento, del tasso soglia;

1. Sul calcolo
del TEG

2. Sulle cause del
superamento
del tasso soglia




L'ORIENTAMENTO OPPOSTO ...

inoltre, verifichi se, con decorrenza dal 1.04.1997 ovvero dalla prima rilevazione dei tassi soglia di cui alla l. 108/96, e secondo i criteri dettati dalle istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore per le rilevazioni periodiche, vi sia stato superamento del ridotto tasso soglia per i periodi successivi, quantificandolo; calcoli il tasso concretamente applicato; nel caso in cui vi sia stato superamento del tasso soglia, provveda all'applicazione del tasso soglia;

1. Sul calcolo
del TEG

2. Conseguenze
del
superamento
del tasso soglia



LE OSSERVAZIONI SUI QUESITI

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA


Sezione I Civile - G.I. Dott. M. Buratti

R.G. n. [REDACTED]/2016 - Udienza [REDACTED] giugno 2017

NOTE SUI QUESITI FORMULATI AL CTU
DA ALLEGARE AL VERBALE DI UDIENZA

A) **QUANTO ALLA METODOLOGIA DI CALCOLO**

Si chiede che sia specificato espressamente al CTU di “operare una **ricostruzione** di tutti i movimenti dell’estratto conto **per data operazione e per linea capitale**, rettificando i saldi per interessi, competenze e spese non dovute” e altresì di “eseguire dette operazioni riportando il saldo rettificato di ogni trimestre come saldo iniziale del trimestre successivo e così per l’intero rapporto fino all’ultimo trimestre esaminato”.



LE OSSERVAZIONI SUI QUESITI

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA


Sezione I Civile - G.I. Dott. M. Buratti

R.G. n. [REDACTED]/2016 - Udienza [REDACTED] giugno 2017

NOTE SUI QUESITI FORMULATI AL CTU DA ALLEGARE AL VERBALE DI UDIENZA

In questo senso, le operazioni di ricalcolo dovranno essere effettuate **non sui cc.dd. "numeri banca"** (ossia quelli indicati negli estratti conto, che sono viziati in radice), **ma sui saldi depurati dagli effetti contabili determinati dalla Banca convenuta** (cfr. Trib. Benevento, 18 novembre 2012, secondo cui l'operazione di calcolo "non può essere fatta sulla base della contabilità di c/c tenuta dalla banca, in quanto l'azione del correntista è finalizzata proprio a depurare il rapporto di c/c dalle numerose voci di illegittimo addebito operato dall'istituto di credito"; Trib. Firenze, sez. III civile, 20 giugno 2012).

La quota capitale potrà essere ottenuta solo distinguendo su due apposite colonne tutti i movimenti in dare e avere per linea capitale e, in due colonne separate, in dare e avere, tutti i movimenti di natura economica.



LE NECESSARIE RETTIFICHE SUI SALDI DELLA BANCA

31/12/2000

CONTO
SCALARE



Elementi contabili per il
conteggio delle
competenze trimestrali

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE (LIRE)

Importi e spese in lire
i conformi a quanto disposto dalla legge sulla trasparenza 15492 dell'articolo 8 comma 1. Le trasmettiamo la comunicazione periodica relativa al rapporto da Lei richiesto.

INTERESSI CREDITORI		TASSO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
DECORRENZA				
RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO	0
			0 TOTALE	0
			TOTALE NETTO	0
INTERESSI DEBITORI		TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
DECORRENZA				
30/09/00		12,250%	6.000.000.000	2.008.197
		15,250%	530.688.204	221.120
06/10/00		12,500%	86.000.000.000	29.371.585
		15,250%	82.265.108.780	34.277.129
			TOTALE	65.878.031
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
		0,750%	1.000.000.000	7.500.000
		1,125%	2.414.905.467	27.167.687
			TOTALE	34.667.687
SPESE		NUM.	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI VARIE		48	3.300	158.400
OPERAZIONI ASSEGNO		2	3.300	6.600
RIMBORSO FORFETTARIO				0
SPESE FISSE DI CHIUSURA				110.000
			TOTALE SPESE	275.000
RIEPILOGO COMPETENZE			A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO				0
INTERESSI A DEBITO			65.878.031	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO			34.667.687	
SPESE			275.000	
TOTALI			100.820.718	0
SBILANCIO COMPETENZE			100.820.718	

*Grazie
per l'attenzione*

Avv. Antonino La Lumia



MILANO - PALERMO

studio@lalumia.it - www.lalumia.it